

# Credito imposta autotrasportatori: definite le modalità di accesso

L'art. 3 del Dl 50/2022 ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli **autotrasportatori** di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'agevolazione, pari a 496.945.000 euro.

Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune **faq** (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).

Per il riconoscimento del credito d'imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l'istanza esclusivamente attraverso la **piattaforma** predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.

Stando alle indicazioni fornite sul sito dell'Agenzia delle

Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal **12 settembre**.

Il credito d'imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il **modello F24** ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

In particolare, il credito d'imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi **dieci giorni** dalla trasmissione dei dati.

***Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati***

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, **trasmette** infatti all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso.

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

(MF/ms)

